



CITTÀ DI PINETO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

“Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”

IL RESPONSABILE

CIRCOLARE del 07 dicembre 2016

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 141 del 24 novembre 2016, è approdato sul *Supplemento ordinario n. 52/L della Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277* il **Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222** recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

Il **D.Lgs. n. 222/2016** è composto da 6 articoli e un mega allegato con una tabella che individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Nel dettaglio:

- **articolo 1** - Oggetto
- **articolo 2** - Regimi amministrativi delle attività private
- **articolo 3** - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
- **articolo 4** - Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
- **articolo 5** - Livelli di ulteriore semplificazione
- **articolo 6** - Disposizioni finali

Il cuore del provvedimento è costituito dalla tabella che indica **per ogni attività il regime amministrativo e quindi se risulta essere libera, se serve una comunicazione, una SCIA, una SCIA unica**, condizionata, una autorizzazione, o una autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione. Quando la tabella indica:

- la **Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'art. 19-bis della Legge n. 241/1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.
- la **SCIA**, si applica l'art. 19 della Legge n. 241/1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
- la **SCIA unica**, si applica l'art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
- la **SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- l'**Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico interessato.
- l'**Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di una attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le attività sono divise in 3 sezioni:

Sezione I - Attività commerciali e assimilabili

- Commercio su area privata
- Commercio su area pubblica
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Strutture ricettive e stabilimenti balneari
- Attività di spettacolo o intrattenimento
- Sale giochi
- Autorimesse
- Distributori di carburante
- Officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie, gommisti)
- Acconciatori ed estetisti
- Panifici
- Tintolavanderie
- Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
- Altre attività

Sezione II - Edilizia

- Ricognizione degli interventi e dei relativi regimi amministrativi
- Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sezione III - Ambiente

- AIA - Autorizzazione integrata ambientale
- VIA - Valutazione di impatto ambientale
- AUA - Autorizzazione unica ambientale
- Emissioni in atmosfera
- Gestione rifiuti
- Inquinamento acustico
- Scarichi idrici
- Dighe
- Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

Sulle news del sito istituzionale (www.comune.pineto.te.it) è possibile prendere visione del testo **D.Lgs. n. 222/2016** e il **D.P.R. n. 380/2001** (Testo Unico Edilizia) aggiornato e coordinato con le ultime modifiche.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI CUI SOPRA ENTRANO IN VIGORE A FAR DATA 11 DICEMBRE 2016

IL RESPONSABILE

Dott. Ing. Marcello D'ALBERTO